

Carta Unica del Territorio

Unione Bassa Romagna

Scheda dei Vincoli

PUBBLICATO BUR

n. _____ del _____

Sindaco referente per l'Unione


Davide Ranalli

Responsabile del Servizio Urbanistica

Gabriele Montanari

Progettisti

Servizio Urbanistica
MATE sc - Carlo Santacroce



Carta unica del terriotiro L.R.20/2000

Comune di ALFONSINE	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>66</u>	del <u>14/11/2017</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. _____	del _____
Comune di BAGNACAVALLLO	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>63</u>	del <u>27/11/2017</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. _____	del _____
Comune di BAGNARA DI ROMAGNA	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>37</u>	del <u>20/11/2017</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. _____	del _____
Comune di CONSELICE	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>50</u>	del <u>16/11/2017</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. _____	del _____
Comune di COTIGNOLA	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>48</u>	del <u>13/11/2017</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. _____	del _____
Comune di FUSIGNANO	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>45</u>	del <u>20/11/2017</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. _____	del _____
Comune di LUGO	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>67</u>	del <u>16/11/2017</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. _____	del _____
Comune di MASSA LOMBARDA	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>47</u>	del <u>13/11/2017</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. _____	del _____
Comune di SANT'AGATA SUL SANTERNO	ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. <u>31</u>	del <u>10/11/2017</u>
	APPROVATO	Delibera di C.C.	n. _____	del _____



Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Luca Piovaccari

I Sindaci

Daniele Bassi (Massa Lombarda)
Enea Emiliani (S.Agata sul Santerno)
Riccardo Francone (Bagnara di Romagna)
Nicola Pasi (Fusignano)
Luca Piovaccari (Cotignola)
Eleonora Proni (Bagnacavallo)
Paola Pula (Conselice)
Davide Ranalli (Lugo)
Mauro Venturi (Alfonsine)

Coordinamento Assessori all'Urbanistica

Valentina Ancarani (Lugo)
Daniele Bassi (Massa Lombarda)
Mauro Bellosi (Bagnara di Romagna)
Enea Emiliani (S.Agata sul Santerno)
Matteo Giacomoni (Bagnacavallo)
Andrea Minguzzi (Fusignano)
Luca Piovaccari (Cotignola)
Pietro Vardigli (Alfonsine)
Roberto Zamboni (Conselice)

Hanno contribuito

Segretario Unione

Marco Mordenti

Servizio Sismica e progettazione

Fabio Minghini



Responsabile dell'Area Economia e Territorio
Marco Mordenti

Servizio Urbanistica

Luca Baccarelli
Silvia Didoni
Mirella Lama
Gabriele Montanari
Ambra Pagnani
Alessandra Proni

Coordinamento tecnico

Silvia Didoni (Fusignano)
Gian Franco Fabbri (S.Agata sul Santerno)
Valeria Galanti (Alfonsine)
Mirella Lama (Conselice)
Gabriele Montanari (Bagnacavallo)
Gabriele Montanari (Massa Lombarda)
Ambra Pagnani (Lugo)
Fulvio Pironi (Cotignola)
Danilo Toni (Bagnara di Romagna)

Collaborazione e progettazione MATE sc

Chiara Biagi
Carlo Santacroce



Premessa

La presente “Scheda dei vincoli”, unitamente alla “Tavola dei vincoli”, assolve quanto introdotto dall’art.51 della LR 15/2013, che ha modificato ed integrato il precedente art.19 della LR 20/2000 (Carta unica del territorio), assumendo funzione di strumento conoscitivo utile ad individuare tutti i vincoli gravanti sul territorio che possano precludere, limitare o condizionare l’uso o la trasformazione dello stesso. La finalità della norma regionale è di *“assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione progettati”*.

L'Amministrazione a norma dell'art.19 della LR 20/2000 approva la ricognizione e il recepimento della pianificazione sovraordinata, ogni modifica delle direttive inserite dagli strumenti comunali potranno essere perfezionate attraverso una successiva ordinaria procedura di variante semplificata al PSC, di cui all'art.32 bis della LR 20/2000.

Il sistema vincolistico riportato in cartografia e nella scheda, riprende ed aggiorna quanto già dettagliato nel PSC-RUE, derivante oltre che dalle leggi e dai piani sovraordinati, generali o settoriali, anche dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela provenienti dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

La ricognizione dei vincoli si riferisce al territorio dell’Unione dei comuni della Basa Romagna, nel rispetto dei dettami della norma, che ne prevede la predisposizione per ciascun piano urbanistico con riferimento all’ambito territoriale a cui afferisce.

La “Tavola dei vincoli” e il presente elaborato “Scheda dei vincoli” (che riporta per ciascun vincolo o tutela, l’individuazione sintetica del suo contenuto e dell’atto da cui deriva) sono suddivisi secondo i seguenti quattro aspetti condizionanti – tutele:

- Ambiente e paesaggio (AP)
- Storico culturale e testimoniale (SCT)
- Vulnerabilità e sicurezza (VS)
- Impianti e infrastrutture (II)

Le informazioni contenute nella “Tavola dei vincoli” derivano da documenti informatizzati trasmessi da enti sovraordinati o dai soggetti gestori, che variano nella scala e nelle informazioni territoriali contenute, pertanto le rappresentazioni grafiche ed ogni altro aspetto dovranno essere puntualmente verificate nell’ambito del progetto. In particolare le informazioni relative a vincoli e tutele gravanti sui beni culturali, hanno funzione di sola ricognizione e non esauriscono il catalogo dei beni tutelati; resta in capo alla Soprintendenza la validazione della sussistenza del vincolo.

La “Tavola dei vincoli” e il presente elaborato “Scheda dei vincoli”, vengono aggiornati con il procedimento previsto dalla Legge Regionale a seguito di modifica dei Piani sovraordinati o in caso di modifica dei vincoli territoriali, paesaggistici e ambientali.

La ricognizione dei suddetti elaborati risale a dicembre 2018, nelle singole schede è riportata l’informazione della data ultima di aggiornamento del dato.

Legenda

Riferimento normativa:	Leggi di riferimento con rispettivo articolo normativo
Definizione e finalità di tutela:	Descrizione sintetica del vincolo
Individuazione grafica:	Tematismo del vincolo come riportato nella “Tavola dei vincoli”
Fonte del dato:	Provenienza del dato cartografico
Scala di acquisizione:	Scala in cui il dato è stato acquisito
Data di aggiornamento:	Data ultima in cui il dato è stato aggiornato

Ambiente e paesaggio (AP)

01. Aree soggette a vincolo paesaggistico
02. Sistema delle aree forestali
03. Immobili e aree di notevole interesse pubblico
04. Alberi monumentali
05. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
06. Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
07. Zone di tutela naturalistica "di conservazione"
08. Dossi e paleodossi
09. Aree naturali protette
10. Siti Rete Natura 2000

Storico culturale e testimoniale (SCT)

01. Immobili e beni sottoposti a tutela
02. Edifici di valore
03. Centri storici
04. Canali storici
05. Viabilità storica
06. Zone di tutela ed elementi dell'impianto storico della centuriazione
07. Bonifiche storiche di pianura
08. Aree di tutela di significative relazioni paesaggistiche e percettive delle strutture dell'insediamento storico
09. Aree di concentrazione di materiali archeologici
10. Aree a rischio archeologico
11. Maceri e specchi d'acqua

Vulnerabilità e sicurezza (VS)

01. Scoli e canali
02. Fasce di pertinenza fluviale e aree di ristrutturazione urbana e di recupero territoriale
03. Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali
04. Aree ad alta probabilità di inondazione
05. Distanza di rispetto dai corpi arginali e fascia di rispetto di 30 metri dal piede esterno degli argini
06. Area a rischio moderato di esondazione nel Bacino del Po (fascia C)
07. Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni - Corsi d'acqua naturali
08. Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni - Reticolo secondario di pianura
09. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
10. Siti contaminati
11. Impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) e relative aree di danno
12. Aree soggette a particolare amplificazione del rischio sismico
13. Approfondimento aree di terzo livello (studio MS) e unità strutturali interferenti (studio CLE)

Impianti e infrastrutture (II)

01. Classificazione stradale e relativa fascia di rispetto
02. Sede ferroviaria e relativa fascia di rispetto
03. Area aeroportuale e relativa zona di tutela
04. Cimiteri e relativa fascia di rispetto
05. Depuratori, discariche, centro integrati rifiuti e relativa fascia di rispetto
06. Elettrodotti media e alta tensione e relativa fascia di attenzione
07. Metanodotti e relativa fascia di attenzione
08. Conduitture etilene e ammoniaca e relativa fascia di attenzione
09. Rete di distribuzione dell'acquedotto della Romagna e pozzi acquedottistici e relativa area di salvaguardia
10. Fascia di rispetto di 500 metri dal confine provinciale e impianti fissi di emittenza radio-televisiva e relativa fascia di rispetto

Ambiente e paesaggio (AP)

AMBIENTE E PAESAGGIO


Aree soggette a vincolo paesaggistico




Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna
1:10000
maggio 2016

Aree soggette a vincolo paesaggistico

1. **Riferimento normativa.** [Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” \(art.142\).](#)
2. **Definizione e finalità di tutela.** Aree individuate allo scopo di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio secondo quanto disposto dall'art. 9 della Costituzione. Il vincolo non si applica alle aree escluse *ex lege* dal regime di tutela paesaggistica di cui al comma 2 art.142 del medesimo decreto. L'individuazione grafica dell'ampiezza delle fasce di 150 metri dalle sponde o piedi dell'argine dei corsi d'acqua è indicativa, in fase di progettazione dovranno essere calcolate sulla base del rilievo dello stato di fatto. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui sopra sono sottoposti al procedimento autorizzativo previsto dall'articolo 146 del D.lgs 42/2004.
3. **Individuazione grafica.**  *Aree soggette a vincolo paesaggistico*



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna su dati Provincia di Ravenna
1:25000
maggio 2012

Sistema delle aree forestali

1. **Riferimento normativa.** Decreto legislativo del 18 maggio 2001 n.227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57” (art.2); Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (art.142); Legge Regionale del 06 luglio 2009 n.6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” (art.63); Regolamento regionale 1 agosto 2018 n.3 “Approvazione del regolamento forestale regionale in attuazione dell’art.13 della L.R. n.30/1981”.

2. **Definizione e finalità di tutela.** I boschi sono terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2000 mq e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 %, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 mq che interrompono la continuità del bosco. In questi terreni gli interventi di MS, RRC, RE sono consentiti nei limiti del RUE, le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela, le attività di allevamento non intensivi nei limiti dei piani sovraordinati.

3. **Individuazione grafica.**




Sistema delle aree forestali




Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Regione Emilia Romagna
1:2000
giugno 2012

Immobili e aree di notevole interesse pubblico

1. **Riferimento normativa.** [Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” \(art.136\); Decreto Ministeriale 8/2/1967.](#)
2. **Definizione e finalità di tutela.** Sono i beni di interesse paesaggistico, vincolati con decreto ministeriale ai sensi della legge 1497/39, che non possono essere distrutti né essere oggetto di modifiche che rechino pregiudizio ai valori protetti. Sono sottoposti al procedimento autorizzativo previsto dall'art.146 del D.lgs. 42/2004.
3. **Individuazione grafica.**  Immobili e aree di notevole interesse pubblico




Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Regione Emilia Romagna
1:2000
luglio 2018

Alberi monumentali

1. **Riferimento normativa.** Circolare MIPAAFT n.1368 del 28/11/20118;
Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Legge del 14 gennaio 2013 n.10 “Norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (art.7); Legge Regionale del 24 gennaio
1977 n.2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un
fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco” (artt.1-6); Decreto Ministeriale 5450/2017; Decreto del Presidente
G.R. 78/84; Decreto del Presidente G.R. 79/84; Decreto del Presidente G.R. 417/88;
Decreto del Presidente G.R. 678/89; Decreto del Presidente G.R. 550/90; Decreto
del Presidente G.R. 1194/94.

2. **Definizione e finalità di tutela.** La disciplina di tutela discende dal Decreto emanato per ciascun esemplare arboreo individuato. Per gli alberi monumentali tutelati è vietata ogni modificazione morfologica del suolo che possa alterare negativamente le condizioni di sopravvivenza e di equilibrio delle specie vegetali presenti.

3. **Individuazione grafica.**  *Alberi monumentali*

AMBIENTE E PAESAGGIO

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Autorità di Bacino Reno e Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
1:5000
novembre 2010 e dicembre 2011

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. **Riferimento normativa.** [Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti \(artt.3.17 e 3.18\); Autorità di Bacino del Reno "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico" approvato con delibera G.R. n.857 del 17 giugno 2014 e sue successive varianti \(art.15\); Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli "Piano stralcio per il rischio idrogeologico" approvato con delibera G.R. n.350 del 17 marzo 2003 e sue successive varianti \(art.2ter\).](#)
2. **Definizione e finalità di tutela.** Gli alvei attivi sono gli spazi normalmente occupati da masse d'acqua in quiete o in movimento, comprensivi delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente o idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime, con riferimento a eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni. Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e delle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio con termine agli alvei e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistici-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione. Sono ammessi interventi di manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti, RE, AM di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili, NC di impianti se previsti dai piani sovraordinati.

3. Individuazione grafica.



Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

AMBIENTE E PAESAGGIO

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna su dati Provincia di Ravenna
1:10000
maggio 2012

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. **Riferimento normativa.** [Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti](#) (art.3.19).

2. **Definizione e finalità di tutela.** Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico. Nell'individuazione di tali aree sono escluse tutte quelle derivanti dal comma 2 art.3.19 del PTCP. Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004, laddove siano individuate zone il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di 150 metri dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a 150 metri misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine.

3. **Individuazione grafica.**



Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale


Zone di tutela naturalistica "di conservazione"




Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Provincia di Ravenna
1:25000
maggio 2011

Zone di tutela naturalistica “di conservazione”

1. **Riferimento normativa.** [Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti \(art.3.25\).](#)
2. **Definizione e finalità di tutela.** Le previsioni urbanistiche che interessano tali zone sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.
3. **Individuazione grafica.**  Zone di tutela naturalistica “di conservazione”




Fonte del dato Provincia di Ravenna
Scala di acquisizione 1:25000
Data di aggiornamento maggio 2011

Dossi e paleodossi

1. **Riferimento normativa.** [Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti \(art.3.20\); Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti \(art.2.7\).](#)

2. **Definizione e finalità di tutela.** I dossi di pianura, rappresentati morfostrettamente che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione. Avendo diversa funzione vengono graficamente distinti in: Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati; Dossi di ambito fluviale recente; Paleodossi di modesta rilevanza. In queste aree non sono ammesse le nuove discariche e le relative aree di stoccaggio. Nella realizzazione di edifici di cui al punto a) ne vanno salvaguardate le caratteristiche altimetriche.

3. **Individuazione grafica.**



Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati






Dossi di ambito fluviale recente

Paleodossi di modesta rilevanza

AMBIENTE E PAESAGGIO

Aree naturali protette



	Parco regionale del Delta del Po	
	Aree di riequilibrio ecologico	
	Riserva Naturale di Alfonsine	
	Paesaggio naturale e semi naturale protetto della Centuriazione	
	Fonte del dato	Regione Emilia Romagna
	Scala di acquisizione	1:25000
	Data di aggiornamento	marzo 2011

Aree naturali protette

1. **Riferimento normativa.** Legge del 6 dicembre 1991 n.394 “Legge quadro sulle aree protette”; Legge Regionale del 17 febbraio 2005 n.6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000”; Legge Regionale del 23 dicembre 2011 n.24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello stirone e del piacentiano”; Legge Regionale del 2 luglio 1988 n.27 “Istituzione del Parco regionale del Delta del Po”; Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (art.142); Delibera G.R. 2282/2003; Delibera C.R. 172/1990; Delibera G.R. 742/2016; Delibera C.P. 36/2011.

2. **Definizione e finalità di tutela.** La Regione Emilia Romagna conserva e tutela la biodiversità regionale, costituita da habitat, specie animali e vegetali, valorizza i paesaggi naturali e semi naturali, promuove la conoscenza del patrimonio naturale, della storia e della cultura delle popolazioni locali, incentiva le attività ricreative, sportive e culturali all'aria aperta. Le Aree protette sono rappresentate da Parchi, Riserve naturali, Aree di riequilibrio ecologico, Paesaggi naturali e semi naturali protetti. La Regione istituisce i Parchi e le Riserve naturali; coordina le attività di gestione, pianificazione e programmazione delle Aree protette attraverso il Programma regionale; coordina le attività degli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità; eroga contributi a favore del sistema regionale delle Aree protette; emana indirizzi su Piani, Programmi e Regolamenti; promuove attività di informazione, divulgazione ed educazione alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale, lo scambio tecnico-scientifico; promuove forme di turismo sostenibile. Per ogni specifico sito si vedano “Norme tecniche di attuazione”, “Azioni misure e norme” o “Divieti e limitazioni”.

3. **Individuazione grafica.**




[Parco regionale del Delta del Po](#) (Stazione Valli di Comacchio)

[Riserva regionale di Alfonsine](#)

[Aree di riequilibrio ecologico](#)

[Paesaggio naturale e semi naturale protetto della Centuriazione](#)



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Regione Emilia Romagna
1:25000
novembre 2013

Siti Rete Natura 2000

1. **Riferimento normativa.** Direttiva 74/409/CEE detta “Direttiva uccelli”; Direttiva 92/43/CEE detta “Direttiva habitat”; Legge Regionale del 17 febbraio 2005 n.6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000”; Legge Regionale del 23 dicembre 2011 n.24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello stirone e del piacenziano”; Delibera G.R. n.167/2006; Delibera G.R. n.512/2009; Delibera G.R. n.893/2012; Delibera G.R. n.742/2016.

2. **Definizione e finalità di tutela.** La Rete Natura 2000 è stata voluta dall'Unione Europea per salvaguardare l'insieme dei siti caratterizzati da ambienti naturali e specie vegetali ed animali rari o minacciati. Si tratta di un insieme di ambienti naturali, ma talvolta anche occupati dall'uomo, che vengono l'integrazione delle esigenze di tutela con quelle economiche, sociali e culturali delle popolazioni locali. I siti della Rete Natura 2000 possono essere di due tipi: Zone di protezione speciale (Zps) per salvaguardare gli uccelli e Siti di importanza comunitaria (Sic) per salvaguardare habitat e specie vegetali e animali. Per ogni specifico sito si vedano le “Misure specifiche di conservazione” e i “Piani di gestione”. Nel territorio dell’Unione sono presenti:

- Sic-Zps IT4060001 “Valli di Argenta”
- Sic-Zps IT4060002 “Valli di Comacchio”
- Zps IT4070019 “Bacini di Conselice”
- Sic-Zps IT4070021 “Biotopi di Alfonsine e fiume Reno”
- Sic-Zps IT4070022 “Bacini di Russi e fiume Lamone”
- Zps IT4070023 “Bacini di Massa Lombarda”
- Sic IT4070024 “Podere Pantaleone”
- Sic-Zps IT4070027 “Bacino della ex fornace di Cotignola e Fiume Senio”

3. **Individuazione grafica.**




Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale

Storico culturale e testimoniale (SCT)

STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE

Immobili e beni sottoposti a tutela



- Immobili ed aree oggetto di tutele indirette
- Immobili interessati da specifiche disposizioni di vincolo

Fonte del dato

Scala di acquisizione

Data di aggiornamento

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

1:5000

dicembre 2018


Immobili e beni sottoposti a tutela

1. **Riferimento normativa.** [Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”](#) (Parte Seconda, Titolo I).
2. **Definizione e finalità di tutela.** Si tratta di immobili interessati da specifiche disposizioni di vincolo come beni culturali, ai sensi del D.lgs. 42/2004. Finalità della tutela è la conservazione del loro valore nel contesto urbanistico e paesaggistico di riferimento. Sono indicati con con retino barrato gli immobili e le aree oggetto di tutele indirette, e con perimetro tratteggiato gli immobili interessati da specifiche disposizioni di vincolo quali beni culturali. L'individuazione esclude gli edifici vincolati “De Jure”. Ai fini dell'individuazione degli immobili oggetto di tutela si rinvia al sistema di consultazione tramite webgis del patrimonio culturale sviluppato dal MiBACT dell'Emilia-Romagna. Su questi edifici è possibile realizzare solo MO, MS, RRC, RS.

3. **Individuazione grafica.**





Immobili ed aree oggetto di tutele indirette



Immobili interessati da specifiche disposizioni di vincolo

STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE

Edifici di valore



Fonte del dato

Scala di acquisizione

Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna

1:5000

luglio 2018

Edifici di valore

1. **Riferimento normativa.** Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (artt.2.4-2.5).

2. **Definizione e finalità di tutela.** Si tratta di edifici di interesse storico-architettonico, tra i quali vengono identificati gli immobili riconosciuti come beni culturali dalla disciplina legislativa nazionale vigente, e ne definisce gli interventi ammissibili nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo. Sono individuati inoltre gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale.

3. **Individuazione grafica.**



Immobili accentrati o sparsi di valore storico-architettonico
soggetti a restauro scientifico



Immobili accentrati o sparsi di valore storico-architettonico
soggetti a restauro e risanamento conservativo


Fuori dal centro storico:



Edifici di interesse storico-architettonico e relativa categoria



Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale e relativa categoria



Aree di pertinenza dell'edificio tutelato e relativo numero di scheda

Centri storici




Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna
1:10000
maggio 2012

Centri storici

1. **Riferimento normativa.** [Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti \(art.3.22\).](#)

2. **Definizione e finalità di tutela.** Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica.

3. **Individuazione grafica.**  *Centri storici*




Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna
1:10000
maggio 2012

Canali storici

1. **Riferimento normativa.** [Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti \(art.3.24.C\).](#)

2. **Definizione e finalità di tutela.** I canali storici e i singoli elementi ad essi correlati sono da valorizzare per il ruolo di testimonianza culturale e per il ruolo paesaggistico che rivestono, attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche. Sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell'ambito del progetto di rete ecologica di livello locale, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della vegetazione riparia. Il loro tracciato non può essere modificato, non possono essere eliminati i manufatti storici quali ponti in muratura o chiuse e si deve mantenere un segno urbanistico/edilizio a memoria del percorso per i tratti tombinati. Si stabilisce inoltre una distanza di 30 metri per gli edifici di qualsiasi tipo dai tratti a cielo aperto sia fuori che all'interno del territorio urbanizzato qualora esclusi dalla fascia di tutela paesaggistico ambientale derivata dal PTCP.

3. **Individuazione grafica.**  *Canali storici*



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Provincia di Ravenna
1:25000
maggio 2011

Viabilità storica


1. **Riferimento normativa.** [Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti \(art.3.24.A\).](#)



2. **Definizione e finalità di tutela.** La viabilità storica è costituita dalle sedi viarie storiche, comprensive degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili (ponti, pilastrini ed edicole, oratori, fontane, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari, cavalcavia, sottopassi, arredi). I tracciati della viabilità storica principale individuano: la S.Vitale, la Reale e la Selice. La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Sono da evitare allargamenti e se necessario prevedere soluzioni alternative tipo "piazzole". Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza. Questi ultimi, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), nel caso di adeguamento funzionale della strada o qualora si ravveda una intrinseca pericolosità alla circolazione dipendente dalla posizione degli stessi, potranno essere ricollocati, a cura e spese dell'Ente proprietario della strada, in posizione congrua e limitrofa a quella originale in modo da garantire la "riconoscibilità" storica.

3. **Individuazione grafica.** • • • • • Viabilità storica

STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE

Zone di tutela ed elementi dell'impianto storico della centuriazione



	Zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione
	Elementi dell'impianto storico della centuriazione
Fonte del dato	Provincia di Ravenna
Scala di acquisizione	1:25000
Data di aggiornamento	maggio 2011

Zone di tutela ed elementi dell'impianto storico della centuriazione

1. **Riferimento normativa.** [Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti \(art.3.21.B\).](#)

2. **Definizione e finalità di tutela.** Le disposizioni sono finalizzate alla tutela della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana. E' fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione, qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale. Gli interventi di nuova edificazione devono riprendere l'orientamento degli assi centuriali presenti e costituire unità accorpate con l'edificazione preesistente. Nelle aree di nuovo assetto urbanistico bisogna garantire la tutela di tali tracciati.

3. **Individuazione grafica.**




Zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione



Elementi dell'impianto storico della centuriazione

Bonifiche storiche di pianura




Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Provincia di Ravenna
1:25000
maggio 2011

Bonifiche storiche di pianura

1. **Riferimento normativa.** [Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti \(art.3.23\).](#)

2. **Definizione e finalità di tutela.** Aree interessate da bonifiche storiche di pianura. Vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale. Qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale; gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente; la realizzazione di nuovi centri aziendali agricoli è quindi ammessa solo se in posizione accorpata ad altri centri aziendali o nuclei edilizi preesistenti.

3. **Individuazione grafica.**  *Bonifiche storiche di pianura*

STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE

Aree di tutela di significative relazioni paesaggistiche e percettive delle strutture dell'insediamento storico



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna
1:10000
maggio 2012

Aree di tutela di significative relazioni paesaggistiche e percettive delle strutture dell'insediamento storico

1. **Riferimento normativa.** [Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti \(art.2.6\).](#)

2. **Definizione e finalità di tutela.** Sono particolari porzioni del territorio rurale ove permangono significative relazioni paesaggistiche e percettive al contorno di complessi edilizi storici o fra complessi storici ed altri elementi, quali strade storiche, filari alberati, singole alberature di rilievo paesaggistico. In tali aree non è ammessa la costruzione di nuovi edifici e per quelli esistenti si rimanda alla normativa di RUE.

3. **Individuazione grafica.**



Aree di tutela di significative relazioni paesaggistiche e percettive delle strutture dell'insediamento storico


Aree di concentrazione di materiali archeologici




Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna su dati Provincia di Ravenna
1:10000
maggio 2012

Aree di concentrazione di materiali archeologici

1. **Riferimento normativa.** [Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti \(art.3.21.A\).](#)
2. **Definizione e finalità di tutela.** Finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.
3. **Individuazione grafica.**  Aree di concentrazione di materiali archeologici

Aree a rischio archeologico



- Aree a alto rischio archeologico
- Aree a medio rischio archeologico
- Aree a basso rischio archeologico


Fonte del dato	Unione dei comuni della Bassa Romagna
Scala di acquisizione	1:10000
Data di aggiornamento	maggio 2012

Aree a rischio archeologico


1. **Riferimento normativa.** Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti (art.3.21.A); Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (art.2.3).

2. **Definizione e finalità di tutela.** Aree a rilevante rischio archeologico. Il PSC individua tre livelli di rischio archeologico del territorio: basso, medio, alto. Ogni intervento che implichi la realizzazione di nuovi volumi utili interrati o la costruzione di nuove urbanizzazioni, che comportino scavi nelle misure definite dal RUE (**Alto** rischio archeologico > 1 metro dal piano di campagna; **Medio** rischio archeologico > 4 metri dal piano di campagna; **Basso** rischio archeologico > 5 metri dal piano di campagna e superficie > 10000 mq) è subordinato all'esecuzione di sondaggi preventivi svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.

3. **Individuazione grafica.**




Aree a rischio archeologico




Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna
1:10000
maggio 2012

Maceri e specchi d'acqua

1. **Riferimento normativa.** [Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti \(art.2.2\).](#)
2. **Definizione e finalità di tutela.** Gli specchi d'acqua esistenti, quali maceri, vasche da pesce e simili devono essere di norma tutelati salvo che risultino privi di valenze dal punto di vista paesaggistico, testimoniale o ecologico. Devono essere conservati e sottoposti a regolare manutenzione, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento. Può essere eventualmente ammesso l'interramento esclusivamente per quei maceri che siano ricompresi in zone destinate ad essere urbanizzate, qualora in sede di esame del Piano urbanistico attuativo non appaia possibile e opportuna la conservazione, nonché per i maceri interessati dalla previsione di nuove strade pubbliche.
3. **Individuazione grafica.**  *Maceri e specchi d'acqua*

Vulnerabilità e sicurezza (VS)



Fonte del dato

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, della Bonifica Renana, della Pianura di Ferrara e del CER

Scala di acquisizione

1:10000

Data di aggiornamento

maggio 2012

Scoli e canali

1. **Riferimento normativa.** Regio Decreto del 8 maggio 1904 n.368; Regio Decreto del 25 luglio 1904 n.523; Regio Decreto del 28 settembre 1939 n.8288; Regolamento Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale approvato con Delibera Consiglio di Amministrazione n.11/1996 e s.m.i., Regolamento Consorzio Canale Emiliano Romagnolo, Regolamento Consorzio della Bonifica Renana; Regolamento Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (art.3.4.7).

2. **Definizione e finalità di tutela.** Reticolo idrografico costituito dai canali principali e secondari di bonifica e dal canale Emiliano Romagnolo. Per quanto concerne i fabbricati, si prevedono distanze variabili da metri 4,00 a 10,00 in relazione all'importanza dei canali. Tali distanze si intendono misurate dal ciglio per i canali in trincea e dal piede arginale esterno per i canali arginati. Nel caso di tratti tombati si applicano le disposizioni previste dal Consorzio di bonifica competente. Sui manufatti non tutelati è consentita solo MS o interventi di riduzione del rischio sismico e/o idraulico, comunque senza aumento di superficie e volume.


3. **Individuazione grafica.**

Scoli e canali principali e secondari

Canale Emiliano Romagnolo

VULNERABILITA' E SICUREZZA

Fasce di pertinenza fluviale e aree di ristrutturazione urbana e di recupero territoriale



Fonte del dato

Autorità di Bacino del Reno (AdBR)

Scala di acquisizione

1:5000

Data di aggiornamento


novembre 2010

Fasce di pertinenza fluviale e aree di ristrutturazione urbana e di recupero territoriale

1. **Riferimento normativa.** Autorità di Bacino del Reno “Piano stralcio per l'assetto idrogeologico” approvato con delibera G.R. n.857 del 17 giugno 2014 e sue successive varianti (art.18).

2. **Definizione e finalità di tutela.** Sono le aree latitanti ai corsi d'acqua che possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica. Comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua. La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali. all'interno delle fasce di pertinenza fluviale non può essere prevista la NC (ad esclusione di pertinenze di attività già in essere). Sono consentiti i nuovi fabbricati all'interno del territorio urbanizzato o se connessi alla conduzione del fondo di imprenditori agricoli non diversamente localizzabili.

3. **Individuazione grafica.**



Fasce di pertinenza fluviale

Aree di ristrutturazione urbana e di recupero territoriale

VULNERABILITA' E SICUREZZA

Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Autorità di Bacino del Reno (AdBR)
1:5000
novembre 2010

Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali


1. **Riferimento normativa.** Autorità di Bacino del Reno “Piano stralcio per l'assetto idrogeologico” approvato con delibera G.R. n.857 del 17 giugno 2014 e sue successive varianti (art.17).

2. **Definizione e finalità di tutela.** Tale area è individuata per l'eventuale realizzazione di interventi al fine di ridurre il rischio idraulico connesso con eventi con tempi di ritorno superiori a 200 anni e/o che potrebbero risultare necessari nel caso in cui la progettazione preliminare degli interventi già programmati dovesse dimostrare l'insufficienza o la non idoneità delle relative aree di localizzazione. In queste aree non è ammessa la NC, sugli edifici esistenti è ammessa solo la MS.

3. **Individuazione grafica.**  Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali

VULNERABILITA' E SICUREZZA


Aree ad alta probabilità di inondazione



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento


Autorità di Bacino del Reno (AdBR)
1:5000
novembre 2010

Aree ad alta probabilità di inondazione

1. **Riferimento normativa.** Autorità di Bacino del Reno “Piano stralcio per l'assetto idrogeologico” approvato con delibera G.R. n.857 del 17 giugno 2014 e sue successive varianti (art.16).
2. **Definizione e finalità di tutela.** Le aree ad alta probabilità di inondazione sono aree passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Gli elementi antropici presenti in tali aree, e rispetto ai quali il danno atteso è medio o grave, danno luogo a rischio idraulico elevato e molto elevato. Le aree ad alta probabilità di inondazione interessano prevalentemente porzioni delle fasce di tutela e delle fasce di pertinenza fluviale. In queste aree è ammessa la NC solo se interna al territorio urbanizzato e nuove infrastrutture solo se non incrementano il rischio idraulico. Sugli edifici esistenti sono previste la MS e il RRC purché non ci sia incremento di rischio idraulico. Le NC devono avere il parere preventivo dell'Autorità di Bacino competente.
3. **Individuazione grafica.**  Aree ad alta probabilità di inondazione

VULNERABILITA' E SICUREZZA

Distanze di rispetto dai corpi arginali e fascia di rispetto di 30 metri dal piede esterno degli argini



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (AdBRR)
1:5000
dicembre 2011

Distanza di rispetto dai corpi arginali e fascia di rispetto di 30 metri dal piede esterno degli argini

1. **Riferimento normativa.** Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli “Piano stralcio per il rischio idrogeologico” approvato con delibera G.R. n.350 del 17 marzo 2003 e sue successive varianti (art.10).

2. **Definizione e finalità di tutela.** Distanza minima dal piede esterno delle arginature dei corsi d’acqua principali di pianura tale per cui risultino esterni alla zona di rischio per effetto dinamico del crollo arginale. E' riportata, inoltre, la fascia di rispetto di 30 metri dal piede esterno degli argini dei corsi d’acqua principali all’interno della quale è vietata ogni nuova costruzione. all’interno della fascia è vietata la NC ed è consentito esclusivamente la D, MO, MS, RRC, RE, AM solo su edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario e di sicurezza.

3. **Individuazione grafica.**



Distanza di rispetto dai corpi arginali



Fascia di rispetto di 30 metri dal piede esterno degli argini

VULNERABILITA' E SICUREZZA


Aree a rischio moderato di esondazione nel Bacino del Po (fascia C)



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento



Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo)
1:10000
novembre 2014

Area a rischio moderato di esondazione nel Bacino del Po (fascia C)

1. **Riferimento normativa.** Autorità dei Bacino del Po “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)” adottato con delibera del Comitato Istituzionale n.18 del 26 aprile 2001 e sue successive varianti (art.31).
2. **Definizione e finalità di tutela.** La porzione di territorio comunale ricadente nell’ambito di competenza dell’Autorità di bacino del Po è classificata “a rischio moderato”, interessabile da inondazione “per piena catastrofica”, ossia al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella assunta come piena di riferimento. Ai fini della tutela delle fasce fluviali l’intero territorio è classificato in fascia C.
3. **Individuazione grafica.**  Area a rischio moderato di esondazione nel Bacino del Po (fascia C)

VULNERABILITA' E SICUREZZA

Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni Corsi d'acqua naturali



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Regione Emilia Romagna
1:10000
dicembre 2016

Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni - Corsi d'acqua naturali

1. **Riferimento normativa.** Direttiva 2000/60/CE detta "Direttiva quadro sulle acque"; Direttiva 2007/60/CE detta "Direttiva alluvioni"; Decreto legislativo del 23 febbraio 2010 n.49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"; Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) approvato con delibera del Comitato Istituzionale n.235 del 3 marzo 2016; Autorità di Bacino del Reno "Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino"; Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli "Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico"; Autorità di Bacino del Fiume Po "Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico"; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (artt.2.8-2.9).

2. **Definizione e finalità di tutela.** La direttiva vuole creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali e si pone l'obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti o poco frequenti, le amministrazioni comunali devono: aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile; assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione; consentire e prevedere la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture. Gli interventi soggetti a PUA o PdC convenzionato devono prevedere uno studio idraulico per individuare gli interventi atti a ridurre il rischio. La normativa di RUE definisce i criteri per la costruzione degli interrati.

3. **Individuazione grafica.**





Alluvioni poco frequenti (P2)



Alluvioni frequenti (P3)

VULNERABILITA' E SICUREZZA

Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni Reticolo secondario di pianura



Fonte del dato Regione Emilia Romagna
Scala di acquisizione 1:10000
Data di aggiornamento dicembre 2016

Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni - Reticolo secondario di pianura

1. **Riferimento normativa.** Direttiva 2000/60/CE detta “Direttiva quadro sulle acque”; Direttiva 2007/60/CE detta “Direttiva alluvioni”; Decreto legislativo del 23 febbraio 2010 n.49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”; Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) approvato con delibera del Comitato Istituzionale n.235 del 3 marzo 2016; Autorità di Bacino del Reno “Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino”; Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli “Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico”; Autorità di Bacino del Fiume Po “Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (art.2.8).

2. **Definizione e finalità di tutela.** La direttiva vuole creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali e si pone l’obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti o poco frequenti, le amministrazioni comunali devono: aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile; assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d’inondazione; consentire e prevedere la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture. Gli interventi soggetti a PUA o PdC convenzionato devono prevedere uno studio idraulico per individuare gli interventi atti a ridurre il rischio. La normativa di RUE definisce i criteri per la costruzione degli interrati.

3. **Individuazione grafica.**

Alluvioni poco frequenti (P2) (tutto quello che non è P3)



Alluvioni frequenti (P3)

VULNERABILITA' E SICUREZZA


Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Provincia di Ravenna
1:25000
maggio 2011

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. **Riferimento normativa.** Direttiva CEE 91/676 “Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”; Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” (art.92); Legge Regionale del 06 marzo 2007 n.4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali” (Capo III); Piano di tutela delle acque approvato con delibera dall'assemblea legislativa n.40 del 21 dicembre 2005 (Titolo III, Cap.2); Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti (art.5.14)
2. **Definizione e finalità di tutela.** Aree nelle quali sono previste misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento da nitrati d'origine agricola. Compete alla Provincia l'elaborazione e il periodico aggiornamento del supporto cartografico di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.
3. **Individuazione grafica.**  Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

VULNERABILITA' E SICUREZZA

Siti contaminati



- Siti sui quali è necessaria una bonifica
- Siti bonificati con prescrizione

Fonte del dato

Scala di acquisizione

Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna

1:5000

luglio 2018

Siti contaminati

1. **Riferimento normativa.** Decreto ministeriale del 25 ottobre 1999 n.471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2; Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" (Parte Quarta, Titolo V); Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (art.3.5.5).

2. **Definizione e finalità di tutela.** I siti contaminati sono aree interessate da fenomeni antropici (attività in corso/concluse) che hanno provocato l'immissione di uno o più inquinanti in almeno una delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee), alterando il contenuto naturale di alcuni elementi e determinando il superamento di concentrazioni ammissibili per l'uso. Nessun intervento e CD può essere effettuato prima della bonifica ambientale o della verifica delle condizioni della bonifica già avvenuta.

3. **Individuazione grafica.**



Siti sui quali è necessaria una bonifica



Siti bonificati con prescrizione

VULNERABILITA' E SICUREZZA

Impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) e relative aree di danno



Impianto a rischio di incidente rilevante (RIR)



Aree di danno degli impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)

Fonte del dato

ARPAE Emilia-Romagna

Scala di acquisizione

1:5000

Data di aggiornamento

ottobre 2014


Impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) e relative aree di danno

1. **Riferimento normativa.** Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n.334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”; Decreto ministeriale del 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”; Legge Regionale del 17 dicembre 2003 n.26 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”; Elaborato tecnico “Rischi di Incidenti Rilevanti” (applicazione del D.M. 9 maggio 2001) approvato con delibera del Consiglio comunale; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (art. 4.4.5).

2. **Definizione e finalità di tutela.** La presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del DM 9 maggio 2001 comporta l'individuazione delle relative aree di danno soggette a limitazioni. La finalità dell'individuazione delle suddette aree è quella di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitare le conseguenze per l'uomo e l'ambiente. Nel territorio dell'Unione sono presenti i seguenti stabilimenti a rischio di incidente:



- Termerse Soc.Coop sottoposta all'art.6 del D.lgs 334/99 e s.m.i.
- Edison Stoccaggio Spa (Centrale e Cluster A) sottoposta agli artt.6-7-8 del D.lgs 334/99 e s.m.i.
- Autogas Nord Veneto Emiliana Srl sottoposta all'art.6 del D.lgs 334/99 e s.m.i.
- Edison Stoccaggio Spa (Cluster C) sottoposta agli artt.6-7-8 del D.lgs 334/99 e s.m.i.
- S.T.I Solfotecnica Italiana Spa sottoposta agli artt.6-7-8 del D.lgs 334/99 e s.m.i.
- Distillerie Mazzari Spa sottoposta all'art.6 del D.lgs 334/99 e s.m.i.

3. **Individuazione grafica.**



VULNERABILITA' E SICUREZZA

Aree soggette a particolare amplificazione del rischio sismico






Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna
1:10000
maggio 2012

Aree soggette a particolare amplificazione del rischio sismico



1. **Riferimento normativa.** Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003 n.3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica” in particolare Allegato 1 “Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - Individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone” recepito con Delibera della Giunta regionale 21 luglio 2003 n.1435; Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 2 maggio 2007 n.112 “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, comma 1, della L.R. 20/2000 per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”; Delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2015 n.2193 “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in emilia-romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”; Legge Regionale del 30 ottobre 2008 n.19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” ; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (Capo.4.9).
2. **Definizione e finalità di tutela.** In tutto il territorio si rendono necessari studi ed analisi di approfondimento finalizzati alla prevenzione del rischio sismico. Il territorio è suddiviso in tre macro-zone, distinte sulla base delle specifiche della DAL 112/2007, indicanti i diversi livelli di approfondimento necessari in materia di rischio sismico (aree che non necessitano di approfondimento - primo livello; aree che necessitano dell'analisi semplificata - secondo livello; aree per le quali è richiesta la verifica, in sede di pianificazione operativa o attuativa, del loro possibile inserimento nelle zone che richiedono un'analisi approfondita - terzo livello).

3. **Individuazione grafica.**

	<i>I livello</i>
	<i>II livello</i>
	<i>III livello</i>

VULNERABILITA' E SICUREZZA

Approfondimento aree di terzo livello (studio MS)
e unità strutturali interferenti (studio CLE)



Unità strutturale interferente

Unione dei comuni della Bassa Romagna
1:5000
luglio 2016

Approfondimento aree di terzo livello (studio MS) e unità strutturali interferenti (studio CLE)

1. **Riferimento normativa.** Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003 n.3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica” in particolare Allegato 1 “*Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – Individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone*” recepito con Delibera della Giunta regionale 21 luglio 2003 n.1435; Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 2 maggio 2007 n.112 “*Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, comma 1, della L.R. 20/2000 per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica*”; Delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2015 n.2193 “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in emilia-romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”; Legge Regionale del 30 ottobre 2008 n.19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” ; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (Capo.4.9).
2. **Definizione e finalità di tutela.** Oltre i tre livelli di approfondimento definiti nella tavola VS12, sono state individuate anche le aree in cui è stato effettuato lo studio di Microzonazione Sismica (MS) di terzo livello con approfondimenti locali, in particolare nei centri abitati e nelle aree suscettibili di nuova edificazione, ovvero nelle zone urbanizzate o urbanizzabili, individuando le aree con i seguenti indici di liquefazione (IL): $IL \leq 2$ basso; $2 < IL \leq 5$ medio; $5 < IL \leq 15$ alto (elevato); $IL > 15$ alto (molto elevato). Lo studio sulla Condizione Limite per l’Emergenza individua anche le Unità Strutturali interferenti dove si potranno fare interventi da prevedersi ed attuarsi secondo il quadro sinottico riportato nelle norme del RUE.

3. Individuazione grafica.



$IL \leq 2$ basso



$2 < IL \leq 5$ medio



$5 < IL \leq 15$ alto (elevato)



$IL > 15$ alto (molto elevato)





Unità strutturali interferenti

Impianti e infrastrutture (II)

IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

Classificazione stradale e relativa fascia di rispetto



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna
1:5000
luglio 2018

Classificazione stradale e relativa fascia di rispetto

1. **Riferimento normativa.** Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo codice della strada” (artt.2-4, 16-18); Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (artt.2-5, 26-28); Decreto ministeriale del 1 aprile 1968 n.1404 “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati”; Piano regionale integrato dei trasporti PRIT98 approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.1322 del 22 dicembre 1999 e s.m.i.; Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e s.m.i. (artt.11.4, 11.5, 11.6); Piano Strutturale Comunale approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.106 del 17 giugno 2009 e sue successive varianti (artt. 3.4-3.7); Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (artt. 3.3.1-3.3.2-6.1.4).
2. **Definizione e finalità di tutela.** La presenza delle infrastrutture stradali genera una zona di rispetto al fine di garantire la sicurezza della circolazione e una fascia ineditata, la cui dimensione è fissata in base al ruolo assegnato alle strade dal PSC con riferimento alla classificazione operata dal “Nuovo codice della strada” e dagli ampliamenti dati dal PRIT/PTCP (vedi tabella). L'individuazione della fascia è indicativa, in fase di progettazione dovrà essere calcolata sulla base del rilievo dello stato di fatto. In tali fasce non è ammessa la NC e negli edifici esistenti sono ammessi la MO, MS, RRC, RE, D.

Classificazione strada da Cds	Strada esterna al centro abitato		Strada interna al centro abitato	
	Costruzione esterna al ter.urbanizzato	Costruzione interna al ter.urbanizzato	Costruzione esterna al ter.urbanizzato	Costruzione interna al ter.urbanizzato
A	60 + 10 *	30	/	/
C	30 + 10 *	10	/	/
E	/	/	30 + 10 *	10
F	20	7,5 ** o 5	20	7,5 ** o 5
F vicinali	10	7,5 ** o 5	10	7,5 ** o 5

* ampliamenti, in aggiunta al CDS, dati dal PRIT/PTCP (Autostrada A14, SS16 Adriatica, SP8 Naviglio, SP253 S.Vitale, SP610 Selice)

** strade aventi una larghezza complessiva superiore a 7 metri

3. Individuazione grafica.




Categoria A



Categoria C con fascia ampliata



Categoria C



Categoria E



Limite del centro abitato da Codice della Strada



Sede stradale e relativa fascia di rispetto



Fascia di rispetto stradale con ampliamento

IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

Sede ferroviaria e relativa fascia di rispetto




Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna
1:5000
maggio 2016

Sede ferroviaria e relativa fascia di rispetto

1. **Riferimento normativa.** Decreto del presidente della Repubblica del 11 luglio 1980 n.753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” (artt.49-63); Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (artt. 3.3.1-3.3.2).

2. **Definizione e finalità di tutela.** La presenza dell'infrastruttura ferroviaria genera una zona di rispetto pari a 30 metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia al fine di salvaguardare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie. Dentro al territorio urbanizzato sono ammessi anche NC, AM, DR in deroga alle norme di tutela della fascia di rispetto se autorizzati dall'ente proprietario della ferrovia.

3. **Individuazione grafica.**  *Sede ferroviaria e relativa fascia di rispetto*

IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

Area aeroportuale e relativa zona di tutela



- Area aeroportuale
- Zona A
- Zona B
- Zona C

Fonte del dato

Scala di acquisizione

Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna

1:5000

maggio 2016

Area aeroportuale e relativa zona di tutela

1. **Riferimento normativa.** Regio decreto del 30 marzo 1942 n.327 "Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione"; Decreto legislativo del 9 maggio 2005 n.96 "Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n.265"; Decreto legislativo del 15 marzo 2006 n.151 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs 9 maggio 2005 n.96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione"; Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, Edizione 2, Emendamento 8 del 27 dicembre 2011; Piano di rischio aeroportuale (Codice della Navigazione - Parte Aeronautica, D.Lgs n.96/2005 e D.Lgs n.151/2006) approvato con delibera del Consiglio comunale; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (art. 3.3.7).

2. **Definizione e finalità di tutela.** Il Codice della navigazione aerea, come modificato da recenti Decreti Legislativi, ha introdotto nuove previsioni normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apportare sui terreni limitrofi agli aeroporti modificando i precedenti vincoli delle fasce di rispetto degli aeroporti. In particolare il legislatore ha introdotto una normativa costruita sui Piani di Rischio, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del territorio dal rischio derivante dall'attività aeronautica, introducendo un nuovo criterio di rispetto focalizzato sulle superfici di atterraggio e decollo e calcolato secondo le caratteristiche specifiche di ogni aeroporto.

3. **Individuazione grafica.**





Area aeroportuale



Zona di tutela aeroportuale (A, B, C)

IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

Cimiteri e relativa fascia di rispetto



Fonte del dato

Unione dei comuni della Bassa Romagna

Scala di acquisizione

1:10000

Data di aggiornamento

luglio 2018

Cimiteri e relativa fascia di rispetto

1. **Riferimento normativa.** Regio decreto del 27 luglio 1934 n.1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” (art.338); Decreto del presidente della Repubblica del 10 agosto 1990 n.285 “Approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria” (art.57) come modificati dall'art.28 della L. 1 agosto 2002, n.166; Legge Regionale del 29 luglio 2004 n.19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” (art.4); Circolare Emilia Romagna del 21 gennaio 2005 n.1493 “Indicazione in merito alla interpretazione dell’art.4 della LR 19 del 1994 relativo alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriale”

2. **Definizione e finalità di tutela.** La presenza dei cimiteri genera in corrispondenza di ognuno di essi, una fascia di rispetto determinata sulla base delle riduzioni ammesse ai sensi dell'art.338 del Regio decreto n.1265 del 1934 con la finalità di assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una “cintura sanitaria”, di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura e di consentire futuri ampliamenti del cimitero. In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici, su quelli esistenti sono consentiti interventi di recupero anche con demolizione e ricostruzione a distanza non inferiore a quella preesistente ed inoltre sono ammessi ampliamenti, una tantum, per un volume non superiore al 10% della sagoma, sentita l’AUSL competente.

3. **Individuazione grafica.**





Cimiteri



Fascia di rispetto dei cimiteri

IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

Depuratori, discariche, centro integrati rifiuti e relativa fascia di rispetto



Fonte del dato

Unione dei comuni della Bassa Romagna

Scala di acquisizione

1:10000

Data di aggiornamento

maggio 2012

Depuratori, discariche, centro integrati rifiuti e relativa fascia di rispetto

1. **Riferimento normativa.** Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2, lettere b), d) ed e) della L. 10 maggio 1976, n.319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” (Allegato 4).

2. **Definizione e finalità di tutela.** La presenza del depuratore/discarica genera ai sensi del paragrafo 1.2 dell'Allegato 4 della Deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento una fascia di rispetto non inferiore a 100 metri. In tali fasce sono vietate NC e AM, negli edifici esistenti sono ammessi interventi di recupero e di demolizione purché con traslazione al di fuori della fascia di rispetto.

3. **Individuazione grafica.**



Depuratori, discariche e centro integrati rifiuti






Fascia di rispetto dei depuratori, discariche e centro integrati rifiuti

IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

Elettrodotti media e alta tensione e relativa fascia di attenzione




	Elettrodotti media tensione e relativa fascia di attenzione
	Elettrodotti alta tensione e relativa fascia di attenzione
	Elettrodotti media e alta tensione interrati
Fonte del dato	Unione dei comuni della Bassa Romagna su dati HERA-ENEL
Scala di acquisizione	1:10000
Data di aggiornamento	dicembre 2017

Elettrodotti media e alta tensione e relativa fascia di attenzione

1. **Riferimento normativa.** Legge del 22 febbraio 2001 n.36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”; Decreto ministeriale del 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”; Legge Regionale del 31 ottobre 2000 n.30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” (Capo IV); Deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 20 febbraio 2001 n.197 “Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n.30” come modificata e integrata dalla Deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 21 luglio 2008 n.1138; Deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 12 luglio 2010 n.978 “Nuove direttive della Regione Emilia Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”; Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti (artt. 3.4.1-3.4.2).

2. **Definizione e finalità di tutela.** La presenza degli elettrodotti aerei e interrati di media e alta tensione comporta limitazioni d'uso per nuovi edifici e per le trasformazioni di edifici esistenti interessati dalla fascia di rispetto al fine di salvaguardare la salubrità, l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e lavoro. All'interno delle fasce di attenzione individuate in cartografia si deve individuare il reale stato di fatto del tracciato e la conseguente distanza di prima approssimazione come indicate dall'ente gestore. Nelle fasce di rispetto non sono ammessi CD che diano luogo a nuovi ricettori sensibili per permanenza di persone superiore a 4 ore/giorno. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di recupero e CD alle condizioni precedenti.

3. **Individuazione grafica.**



Elettrodotti media e alta tensione e relativa fascia di attenzione



Elettrodotti media e alta tensione interrati

IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

Metanodotti e relativa fascia di attenzione



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna da dati SNAM
1:10000
dicembre 2017

Metanodotti e relativa fascia di attenzione

1. **Riferimento normativa.** Decreto del Ministero dell'interno del 24 novembre 1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8” integrato dal Decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 1991, e modificato dal Decreto del Ministero dell'interno del 16 novembre 1999; [Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 aprile 2008](#) “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”; [Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 aprile 2008](#) “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”; [Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti](#) (art. 3.4.3).
2. **Definizione e finalità di tutela.** La presenza dei metanodotti genera una zona di rispetto di dimensione variabile a seconda della pressione massima di esercizio, del diametro della condotta e della natura del terreno così come indicato nella tabella 2 del DM del 17 aprile 2008, al fine di garantire la sicurezza dell'infrastruttura e di prevenire i danni causati da incendi ed esplosioni. L'individuazione grafica della rete gas e l'ampiezza delle relative fasce di attenzione è indicativa, in caso di realizzazione o modifica di opere è fatto obbligo di definire con l'Ente proprietario del gasdotto la precisa collocazione della infrastruttura, prescrizioni ed entità della fascia di rispetto.

3. **Individuazione grafica.**



Metanodotti e relativa fascia di attenzione

IMPIANTI E INFRASTRUTTURE


Condutture etilene e ammoniac e relativa fascia di attenzione



Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Unione dei comuni della Bassa Romagna
1:10000
maggio 2012




Condutture etilene e ammoniaca e relativa fascia di attenzione

1. **Riferimento normativa.** Decreto del Ministero dell'interno del 24 novembre 1984 “*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*” integrato dal Decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 1991, e modificato dal Decreto del Ministero dell'interno del 16 novembre 1999; [Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 aprile 2008](#) “*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8*”; [Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 aprile 2008](#) “*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*”; [Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale e pubblicato sul BUR n.127 del 18 luglio 2012 e sue successive varianti](#) (art. 3.4.8).
2. **Definizione e finalità di tutela.** La presenza delle condutture genera una zona di rispetto di dimensione variabile a seconda della pressione massima di esercizio, del diametro della condotta e della natura del terreno così come indicato nella tabella 2 del DM del 17 aprile 2008, al fine di garantire la sicurezza dell'infrastruttura e di prevenire i danni causati da incendi ed esplosioni. L'individuazione grafica della rete gas e l'ampiezza delle relative fasce di rispetto è indicativa e dovrà essere definita con precisione in fase di progettazione.
3. **Individuazione grafica.**  Condutture etilene e ammoniaca e relativa fascia di attenzione

IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

Rete di distribuzione dell'acquedotto della Romagna e pozzi acquedottistici e relativa area di salvaguardia



-  Rete di distribuzione dell'acquedotto della Romagna
-  Pozzi acquedottistici
-  Aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici

Fonte del dato	Romagna acque e Provincia di Ravenna
Scala di acquisizione	1:10000 e 1:25000
Data di aggiornamento	dicembre 2015 e maggio 2011

Rete di distribuzione dell'acquedotto della Romagna e pozzi acquedottistici e relativa area di salvaguardia

1. **Riferimento normativa.** Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento; Regolamento interno Romagna Acque “Regolamento per la tutela delle condotte dell'acquedotto della Romagna e degli impianti della Società delle fonti”; Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” (art.94); Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna approvato con delibera del Consiglio provinciale n.9 del 28 febbraio 2006 e sue successive varianti (artt.5.3 e 5.15).

2. **Definizione e finalità di tutela.** Sono rappresentate la rete di distribuzione dell'acquedotto della Romagna (sono stabilite fasce denominate “di servitù” e “di inedificabilità” di larghezza variabile in funzione del diametro della condotta) e le aree individuate intorno alle opere di captazione di acque ad uso potabile (pozzi e sorgenti d'acqua) come zona di tutela assoluta (area ricadente entro un raggio di 10 metri) e zona di rispetto (area ricadente entro un raggio di 200 metri). In caso di realizzazione o modifica di opere è fatto obbligo di definire con l'Ente proprietario dell'infrastruttura l'entità del progetto per evitare interferenza.

3. **Individuazione grafica.**



Rete di distribuzione dell'acquedotto della Romagna




Pozzi acquedottistici






Area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici

IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

Fascia di rispetto di 500 metri dal confine provinciale e impianti fissi di emittenza radio-televisiva e relativa fascia di rispetto



-  Fascia di rispetto di 500 metri dal confine provinciale
-  Impianti fissi di emittenza radio-televisiva
-  Fascia di rispetto degli impianti fissi di emittenza radio-televisiva





Fonte del dato	Provincia di Ravenna
Scala di acquisizione	1:25000
Data di aggiornamento	maggio 2011

Fascia di rispetto di 500 metri dal confine provinciale e impianti fissi di emittenza radio-televisiva e relativa fascia di rispetto

1. **Riferimento normativa.** Legge del 22 febbraio 2001 n.36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; Legge Regionale del 31 ottobre 2000 n.30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” (Capo II); Legge Regionale del 25 novembre 2002 n.30 “Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”; Deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 20 febbraio 2001 n.197 “Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n.30” come modificata e integrata dalla Deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 21 luglio 2008 n.1138; Deliberazione della giunta regionale dell'Emilia Romagna del 12 luglio 2010 n.978 “Nuove direttive della Regione Emilia Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”; Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (Plert) approvato con delibera del Consiglio provinciale n.114 del 12 dicembre 2006.

2. **Definizione e finalità di tutela.** La localizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio-televisiva è ammessa esclusivamente nei siti individuati dall'apposito Piano provinciale, il quale disciplina inoltre la conferma ovvero il risanamento o la delocalizzazione di quelli preesistenti. E' fatto divieto di installare nuovi impianti entro la fascia di 300 metri dal territorio urbanizzato/urbanizzabile, nelle aree di tutela ambientale definite dal piano provinciale stesso e nella fascia di 500 metri dal confine provinciale.

3. **Individuazione grafica.**

	Fascia di rispetto di 500 metri dal confine provinciale
	Impianti fissi di emittenza radio-televisiva da delocalizzare
	Impianti fissi di emittenza radio-televisiva con prescrizione
	Fascia di rispetto degli impianti fissi di emittenza radio-televisiva

